



# Cantine sociali del Trentino - quadri ed impiegati

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

## Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR
01/01/2001	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	non prevista*
01/01/2007	ad oggi	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	non prevista*

\* Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

## Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2001	ad oggi	2%; 3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

\* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## Destinatari

LABORFONDS

Dal 01/01/2001 possono aderire al Fondo tutti gli impiegati delle Cantine sociali del Trentino con contratto a tempo indeterminato.

## Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- CCPL gg/mm/aaaa. L'iscrizione al Fondo decorre dal mese di gennaio 2001 per i dipendenti che presentino domanda di adesione a LABORFONDS entro il 31 marzo 2001, ovvero dal mese seguente a quello della richiesta di adesione per i dipendenti che la effettuino in tempi successivi.
- Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

# CONTRATTO DI LAVORO PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI DELLE CANTINE SOCIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Indice:

.././....

.././....

Estratto dal:

**Verbale d'accordo per il rinnovo economico e normativo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i Quadri e gli Impiegati delle Cantine Sociali della Provincia di Trento.**

## **Previdenza complementare**

E' prevista l'istituzione del trattamento di previdenza integrativa a favore degli impiegati a tempo indeterminato delle Cantine sociali del Trentino, tramite adesione volontaria del lavoratore al Fondo Pensione regionale - Laborfonds. L'iscrizione al Fondo decorre dal mese di gennaio 2001 per i dipendenti che presentino domanda di adesione a Laborfonds entro il 31 marzo 2001, ovvero -secondo il regolamento dello stesso Laborfonds- dal mese seguente a quello della richiesta di adesione per i dipendenti che la effettuino in tempi successivi. La partecipazione al Fondo Pensione regionale (Laborfonds) è alimentata mediante una contribuzione così suddivisa:

- 1 % della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico del datore di lavoro;  
- 1 % della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico del lavoratore. E' prevista altresì la possibilità per il lavoratore di effettuare versamenti aggiuntivi nella misura complessiva a suo carico del 2% o del 3% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento.

Riguardo alla destinazione di quote del TFR, si richiama l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 173/1998, che recita testualmente: "La condizione della destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del trattamento di fine rapporto, previste dall'art. 13, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21.4.1993, n. 124, si intende soddisfatta nei casi di versamento del contributo obbligatorio o volontario al Fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 26 novembre 1962, n. 1655 ...", istitutiva dell'ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura). Ai fini fiscali va pertanto ritenuto virtualmente assolto un versamento di quote del TFR pari al 2% della retribuzione utile al computo del TFR stesso nel periodo di riferimento per gli impiegati occupati alla data del 28.4.1993, mentre va ritenuto virtualmente assolto l'integrale versamento del TFR maturato nel periodo di riferimento per gli impiegati occupati successivamente al 28.04.1993.

Il versamento delle contribuzioni sarà effettuato con le modalità già previste per Laborfonds.

Decorrenza e durata.

Il presente accordo di rinnovo economico e normativo del C.C.P.L. in oggetto ha validità triennale dall'1.1.2000 al 31.12.2002 e, salve diverse decorrenze espressamente previste per singoli istituti, decorre dalla data di stipulazione del medesimo. Il CCPL si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno ove non intervenga disdetta con lettera raccomandata da una delle parti contraenti con preavviso di almeno sei mesi.

---